

# **FEDERPOSA**

## ***Associazione nazionale tra gli operatori del settore della posa dei serramenti***

### **1. Denominazione e sede**

1.1. E' costituita l'Associazione FEDERPOSA con sede legale in Bassano del Grappa (VI). L'Associazione assume la denominazione "*Associazione nazionale tra gli operatori del settore della posa dei serramenti*" con acronimo "*FEDERPOSA*".

1.2 L'Associazione è l'unica proprietaria, del logo, del marchio e della denominazione su estesa dei quali hanno diritto a fare uso, gratuitamente, tutti gli associati nell'esercizio dell'attività professionale e finché perdura il vincolo associativo secondo le modalità stabilite da FEDERPOSA.

### **2. Oggetto e scopo**

2.1 L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha per scopo:

- a) incrementare i livelli di professionalità degli operatori della posa dei serramenti, nonché la qualità del servizio reso alla clientela;
- b) promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevolare una più stretta collaborazione tra tutti gli

operatori del settore a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

c) elaborare progetti di ricerca e sviluppo.

2.2 Più in particolare l'Associazione si prefigge di:

- i. promuovere attività di studio e di approfondimento sulla professione di operatore della posa dei serramenti;
- ii. elaborare buone prassi tecniche e collaborare con le autorità competenti per la definizione di norme che tutelino gli operatori della posa dei serramenti;
- iii. promuovere e coordinare le iniziative nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale al fine di qualificare tutti gli operatori del settore;
- iv. promuovere l'adozione di uno specifico *codice di condotta professionale* degli operatori aderenti a FEDERPOSA;
- v. raccogliere ed elaborare notizie e dati da diffondere a tutti i soggetti interessati;
- vi. aumentare la visibilità, il prestigio ed il potere contrattuale dei professionisti aderenti attraverso protocolli d'intesa e accordi con altri soggetti attivi nel mondo delle professioni e degli utenti.

2.3 L'Associazione persegue scopi esclusivamente professionali, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale. Sono, in ogni caso, escluse le attività professionali riservate. È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve, a

meno che tale distribuzione e le relative destinazioni non siano stabilite dalla legge. Gli utili o avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria.

2.4 Per la realizzazione dei propri fini l'Associazione:

- a. promuove e realizza la stampa - con esclusione della stampa quotidiana - e la diffusione di periodici o pubblicazioni di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete *internet*;
- b. organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi e partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni ed organismi pubblici e privati a livello locale, nazionale e comunitario;
- c. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;
- d. coopera con le autorità pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali o altre per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in organismi pubblici ove richiesto;
- e. offre informazione, consulenza e collaborazione ai professionisti ed a tutti i soggetti interessati;
- f. promuove strutture di servizio per la realizzazione degli scopi sociali;
- g. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

2.5 FEDERPOSA rilascia ad ogni iscritto, sotto la responsabilità del

legale rappresentante della stessa, l'*Attestato di qualità dei servizi professionali* ai sensi della legge n. 4/2013 recante "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*" secondo le disposizioni di cui al successivo art. 3.

2.6 L'*Attestato* è rilasciato all'esito della verifica delle competenze professionali degli operatori del settore della posa dei serramenti i quali saranno sottoposti, ai sensi del presente Statuto, ai controlli previsti dall'Associazione che verificherà, oltre che la permanenza dei requisiti d'iscrizione, l'adempimento degli obblighi formativi annuali previsti per il mantenimento della qualità di socio FEDERPOSA nonché l'osservanza del *Codice di condotta professionale*.

### **3. Requisiti per aderire all'Associazione**

3.1 Possono aderire all'Associazione i professionisti, privi di condanne penali per delitti dolosi e/o provvedimenti restrittivi della libertà personale, che:

- I) dimostrino di conoscere dettagliatamente il serramento quale parte integrante dell'involucro edilizio e parte determinante ai fini della riqualificazione energetica degli edifici pubblici e residenziali;
- II) dimostrino di essere in possesso di competenze sulle prestazioni termiche ed acustiche dei serramenti e della loro "posa in opera" al fine di consentire agli utenti di ottenere i

benefici fiscali per il recupero energetico;

- III) conoscano la norma UNI 10818:2015 che definisce le responsabilità degli attori che compongono la “filiera” del serramento, dalla progettazione alla posa in opera nonché la norma UNI 11673-1:2017 che definisce i dettagli della progettazione, le caratteristiche e la realizzazione di uno o più giunti di connessione tra serramento e parete definendo, oltre alle caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare nella connessione, anche gli aspetti legati alle emissività dei materiali come pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE 21-1-2016: «Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul *Green Public Procurement*;
- IV) conoscano le responsabilità del posatore di serramenti relativamente alla realizzazione del giunto e le caratteristiche tecniche dei materiali che deve impiegare nonché la metodologia per la realizzazione delle connessioni nel rispetto delle norme vigenti;
- IV) si impegnino espressamente a rispettare il *Codice di condotta professionale FEDERPOSA* nei confronti degli utenti e di tutti gli operatori del settore.

3.2 Gli aspiranti aderenti, al fine di dimostrare i requisiti di cui al punto precedente, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti documenti:

- i) dichiarazione di un datore di lavoro che attesti lo

svolgimento dell'attività di posa di serramenti, in favore di soggetti qualificabili *professionisti* ai sensi delle norme di derivazione europea e/o di soggetti consumatori, per la durata di almeno un anno;

ii) documentazione che attesti lo svolgimento dell'attività di vendita ed installazione di serramenti per la durata di almeno un anno.

- 3.3 I soci si distinguono in fondatori, ordinari, emeriti ed onorari.
- 3.4 I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione; potranno perdere la loro qualifica di soci fondatori solo in caso di dimissioni.
- 3.5 I soci con anzianità associativa di almeno cinque anni, che non esercitino per inidoneità fisica, raggiunti limiti di età o altri impedimenti, possono assumere la qualifica associativa di soci emeriti. I soci emeriti non sono eleggibili ad alcuna carica statutaria e possono essere nominati membri del Comitato tecnico scientifico nazionale.
- 3.5 Sono soci onorari le persone alle quali, per particolari meriti professionali o perché ricoprono cariche prestigiose in ambito istituzionale e professionale, il Consiglio Direttivo decida di conferire loro tale qualifica.
- 3.6 Le modalità di ammissione all'associazione sono:
- I. invito del Consiglio Direttivo nazionale;
  - II. in alternativa a quanto sopra, l'invio di una domanda di ammissione con la presentazione di un socio.

3.7 L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale previa disamina della documentazione di cui ai punti precedenti ed espletamento di un colloquio.

3.8 La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decadenza, in caso di mancato versamento puntuale dei contributi sociali;
- c) mancata osservanza degli adempimenti di legge;
- d) esclusione in caso di perdita dei requisiti di cui ai precedenti punti;
- e) sospensione temporanea ed espulsione quando l'attività del socio sia in contrasto con lo Statuto, con il *Codice di condotta professionale*, con gli eventuali regolamenti e, comunque, con gli scopi dell'Associazione oppure quando il socio si sia reso colpevole di un atto lesivo del decoro professionale, della morale e dell'onore.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo nazionale a maggioranza dei componenti.

La sospensione temporanea e l'espulsione sono deliberate dal Collegio nazionale dei Probiviri.

#### **4. Sostenitori dell'Associazione**

4.1 Sono riconosciuti da FEDERPOSA, con la qualifica di "sostenitori", tutti i soggetti che intendano collaborare con

l'Associazione stessa, contribuendo a sostenerne l'azione ed i percorsi promozionali.

4.2 I sostenitori dell'Associazione sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo nazionale ed inseriti in un apposito elenco distinto da quello degli associati.

## **5. Organi nazionali**

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- I. l'Assemblea generale nazionale;
- II. il Consiglio Direttivo nazionale;
- III. il Presidente nazionale ed il Vicepresidente nazionale;
- IV. Il Collegio nazionale dei Probiviri;
- V. il Comitato tecnico scientifico nazionale;
- VI. il Revisore/il Collegio nazionale dei Revisori dei conti.

## **6. Il Consiglio Direttivo nazionale**

6.1 Il Consiglio Direttivo nazionale è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

6.2 Il Presidente nazionale ed il Vice Presidente nazionale sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo nazionale.



- 6.3 I componenti del Consiglio Direttivo nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I soci fondatori dell'Associazione sono i primi componenti del Consiglio Direttivo nazionale.
- 6.4 Il Consiglio Direttivo nazionale gestisce i fondi, redige il bilancio annuale, indirizza le attività dell'Associazione, stabilisce collaborazioni e conclude contratti per la gestione dell'attività e per il raggiungimento dei fini sociali; delibera sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno e sulla decadenza ed esclusione dei soci.
- 6.5 Le delibere del Consiglio Direttivo nazionale vengono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità il voto del Presidente, o del Vice presidente in sua assenza, è considerato pari al doppio.
- 6.6 Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo nazionale non siano più disponibili a farne parte per dimissioni dall'incarico o altra causa e il numero dei componenti rimasti non soddisfi la condizione di cui al punto 6.1, il Presidente può integrare il Consiglio stesso, fino a concorrenza del numero minimo e per il tempo residuo fino alla scadenza del mandato, scegliendo, in ordine decrescente, tra i nominativi dei soci non eletti o, in via subordinata, tra i precedenti componenti del Consiglio Direttivo nazionale.
- 6.7 Delibera sulla decadenza e l'esclusione dei soci.
- 6.8 Il Consiglio Direttivo nazionale resta in carica per tre anni ed alla scadenza del mandato esercita i propri poteri di gestione

ordinaria fino alla data di elezione dei nuovi componenti.

## **7. L'Assemblea generale nazionale**

7.1 L'Assemblea generale nazionale è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota annuale. L'Assemblea si riunisce quando necessario secondo gli interessi dell'Associazione su convocazione del Presidente e, comunque, almeno una volta ogni anno. Il 5% o una percentuale maggiore dei soci può richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo di convocare l'Assemblea. Se il Consiglio Direttivo nazionale non vi provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, il 30% dei soci può provvedervi direttamente, specificando il luogo della riunione, l'ordine del giorno ed il socio che si incarica della presidenza della riunione stessa.

7.2 Per la costituzione legale e per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli iscritti in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo nazionale provvederà a comunicare una nuova data in un termine non superiore a sei mesi dalla data dell'ultima adunanza nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, l'Assemblea non deliberi sui punti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

7.3 L'Assemblea generale decide a maggioranza, di cui al punto 7.2, sui seguenti argomenti:

- elezione dei membri del Consiglio Direttivo nazionale;
- elezione del Collegio nazionale dei Probiviri;
- elezione del Collegio nazionale dei Revisori se necessario;
- approva il bilancio annuale;
- modifiche dello Statuto nazionale;
- scioglimento dell'associazione e alla destinazione del patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata con un preavviso di trenta giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno. Gli associati possono presentare proposte e mozioni almeno quindici giorni prima della data fissata, comunicandolo per iscritto al Consiglio Direttivo nazionale. Nel caso di urgenza il termine del preavviso della convocazione può essere ridotto a quindici giorni. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data per la seconda convocazione.

7.5 Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega. Ogni socio non può essere munito di più di tre deleghe.

## **8. Il Presidente nazionale ed il Vice Presidente nazionale**

8.1 Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nazionale.

- 8.2 Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione e resta in carica tre anni. Il primo Presidente ed il primo Vice Presidente resteranno in carica sei anni.
- 8.3 Il Vice Presidente nazionale sostituisce il Presidente nazionale in ogni caso di impedimento.

## **9. Il Collegio nazionale dei Probiviri**

- 9.1 Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea generale nazionale.
- 9.2 Il Collegio nazionale dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.
- 9.3 Il Collegio nazionale dei Probiviri decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme di comportamento deontologiche e professionali o sulle azioni disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione.
- 9.4 Esso delibera, su istanza del Consiglio Direttivo nazionale o di almeno tre soci, il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti procedimenti:
- I. richiamo;
  - II. censura;
  - II. sospensione temporanea;
  - III. espulsione.
- 9.5 La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è

depositata presso il Consiglio Direttivo nazionale e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.

## **10. Il Comitato tecnico scientifico nazionale**

- 10.1 I membri del Comitato tecnico scientifico nazionale sono nominati dal Consiglio Direttivo nazionale su proposta del Presidente.
- 10.2 Il Comitato tecnico scientifico è composto da almeno tre membri, fino ad un massimo di nove, scelti tra gli esperti nazionali che si occupano dello studio delle tecniche e delle modalità per mantenere un alto livello qualitativo di professionalità aggiornato alle normative vigenti e cogenti, e che abbiano acquisito particolari meriti nello specifico settore professionale.
- 10.3 Il Comitato tecnico scientifico nazionale è la struttura che studia ed approfondisce le tematiche professionali e può operare anche quale struttura dedicata alla formazione professionale degli iscritti.
- 10.4 Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico nazionale possono essere invitati soggetti esterni all'associazione in qualità di esperti del settore professionale.

## **11. Revisione dei Conti :Il Revisore/il Collegio nazionale dei revisori dei conti**

- 11.1 Quando il valore complessivo dei contributi richiesti agli associati nell'esercizio precedente abbia superato il valore di € 500.000,00 (cinquecentomila) oppure quando norme di legge lo richiedano, l'assemblea elegge un Revisore dei Conti o un Collegio Revisori dei conti composto di tre effettivi e due supplenti. L'assemblea elegge anche il Presidente del Collegio.
- 11.2 La durata in carica è di tre anni ed i componenti sono rieleggibili. In caso di rinuncia di un membro effettivo si procede alla sostituzione con un supplente con il criterio dell'anzianità.
- 11.3 I Revisori dei conti possono essere anche scelti al di fuori dell'associazione. Essi controllano la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- 11.4 Sarà loro cura la redazione di un rapporto annuale da presentare all'Assemblea dei soci sul bilancio consuntivo e su quello preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
- 11.5 L'Assemblea dei soci determinerà il compenso dei Revisori dei conti su proposta del Consiglio Direttivo.

## **12 Fondo comune e quota associativa**

- 12.1 I fondi necessari al perseguimento dei fini dell'Associazione saranno costituiti da quote sociali, donazioni, contributi di enti italiani e stranieri, finanziamenti erogati da società, istituti, enti,

ordini professionali, proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni, pubblicazioni, introiti derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, rendite del suo patrimonio, donazioni e liberalità.

12.2 La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo nazionale e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno.

12.3 I fondi saranno raccolti ed amministrati dal Consiglio Direttivo nazionale.

12.4 Il Consiglio Direttivo nazionale provvede alla determinazione annuale di eventuali quote aggiuntive per lo svolgimento di particolari iniziative associative.

### **13. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile per le associazioni non riconosciute.